



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 83 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2014/5 CC NAS RG del 14.01.2014

Il Direttore Generale

Visto il verbale di ispezione igienico-sanitaria del 27.10.2013, ore 08,15, eseguita dal M.llo Capo ARMATORE Vincenzo unitamente al Luogotenente SAMARITANO Salvatore, (entrambi appartenenti al Comando Carabinieri Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa), presso la ditta **"DOLCEZZE MODICANE di Parisi Francesco & C. s.n.c."**, gerente l'attività di bar-gelateria denominata **"CIOK CAFE"**, corrente in Modica, Corso Umberto I° n.° 110, di cui è legale rappresentante il Sig. PARISI Francesco, nato a Modica(RG) il 05.03.1979 ed ivi residente in via Resistenza Partigiana n.° 89 in quanto socio amministratore;

Visto il verbale di contestazione n.° 2014/05 del 14.01.2014, ore 07,20, redatto presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa a seguito della ispezione igienico-sanitaria sopradetta del 27.10.2013, avvenuta presso la ditta **"DOLCEZZE MODICANE di Parisi Francesco & C. s.n.c."**, sopra meglio generalizzata;

Atteso che durante l'ispezione anzidetta, come risulta da verbale, svolta alla presenza della dipendente Cavallo Orazia, nata a Modica il 05.03.1979 ed ivi residente in C.le Catagirasi n.° 16, che ha sottoscritto il verbale stesso, e della cuoca Popa Elena Oana, nata in Romania il 17.04.1986 e residente in Modica V.le Medaglie D'Oro III Trav.sa n.° 7, è stata rilevata a carico della ditta e quindi del Sig. PARISI Francesco, quale titolare-socio amministratore e legale rappresentate della ditta medesima, la violazione amministrativa prevista dall'Allegato II parte "A" del Reg. CE 29 aprile 2004 n.° 852 e sanzionata dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n.° 193/2007 **"per avere, nella predetta qualità, arbitrariamente:**

1. **Attivato, nel vano indicato in planimetria quale saletta di passaggio, un deposito di acqua, bibite (per la maggior parte direttamente a contatto con il pavimento) e gelati;**
2. **Installato un frigo congelatore del tipo verticale, non indicato tra le attrezzature in dotazione, per la conservazione di gelati artigianali;**

omettendo di darne preventiva comunicazione alla competente Autorità Sanitaria."

Considerato che per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €.500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00 (**corrispondente al doppio del minimo della sanzione prevista**) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 16.01.2014, ore 10,10 al Sig. PARISI Francesco, sopra generalizzato, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi indirizzati al Direttore Generale dell'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia con nota prot. n.° E-0004153 del 25.02.2014 e la richiesta di audizione relativamente al verbale in questione;



Visto il rapporto ex art. 17 Legge n.° 689/81 trasmesso dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute – N.A.S. di Ragusa prot. n.° 14346/1-3 “p” dell’26.02.2014 acquisito al protocollo generale dell’ASP n.° E – 0014499 del 17.07.2014 che riferisce sia in merito al verbale n.° 2014/5 che al verbale n.° 2014/6 elevato in pari data a seguito del medesimo accertamento;

Considerato che ad evasione della richiesta di audizione personale ex art. 18. Legge 689/81 con nota prot. n.° 3732 del 22.07.2014 Racc. A.R. l’Ufficio Sanzioni convocava il ricorrente per la data del 31.07.2014 ore 10,30;

Atteso che la convocazione ha avuto esito negativo in quanto la raccomandata è stata restituita all’ASP in con la dicitura indirizzo “sconosciuto” per cui con nota prot. n.° 4259 del 04.09.2014 dell’Ufficio Sanzioni dell’ASP di Ragusa è stato richiesto all’Ufficio anagrafe del Comune di Modica il Certificato di Residenza del Sig. PARISI Francesco, da cui risulta lo stesso essere residente in via Resistenza Partigiana n.° 89 nonostante nel verbale e negli scritti difensivi fosse indicata via XXIV Maggio I°;

CHE con raccomandata A.R. prot. n.° 22.09.2014, inviata questa volta all’indirizzo di via Resistenza Partigiana n.° 89, si procedeva a riconvocare il ricorrente per la data del 30.09.2014 alle ore 11;

Dato atto che la nuova raccomandata è stata ricevuta dall’interessato ma non si è comunque presentato ;

Ritenute non fondate le eccezioni proposte nell’interesse della ditta in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:

la parte sostiene che l’attivazione del deposito di acqua era del tutto contingente e motivato dalla circostanza che la merce era stata “*testè consegnata*” per essere “*indì immediatamente sistemata*”: tale circostanza è però contraddetta nel rapporto ex art. 17 legge 689/81 ove si specifica che “*la merce presente nella saletta di passaggio oltre ad essere di vario tipo risultava nascosta frontalmente da una tenda scorrevole appositamente predisposta mediante guida scorrevole sospesa alla parete/soffitto ... nello stesso vano, dietro la suddetta tenda, risultava montato apposito scaffale metallico ove erano giacenti le varie bevande – contenitori isotermini – scatole di patatine ecc....*”.

E’ contraddetto anche il fatto che fossero in atto interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature.

Tali circostanze, che comunque non sono confermate, sono da considerarsi tuttavia quali attenuanti e non come esimenti, avendo comunque prodotto variazione del processo produttivo oggetto del sistema di autocontrollo HACCP in modo del tutto arbitrario;

Infatti la *ratio* della norma di riferimento, di cui si contesta la violazione, è tale da escludere qualsiasi forma di legittimità di un uso, sia pur temporaneo, di locali non indicati nelle planimetrie annesse alla registrazione alimentare e, conseguentemente, rende illegittime le attività ivi svolte, poiché non contemplate nel manuale di autocontrollo e corretta prassi igienica HACCP che, come è noto, ha la sostanziale funzione di individuare nel percorso produttivo reale, sempre aggiornato, le criticità possibili e i doverosi correttivi;

La contestazione è pertanto fondata tuttavia il carattere della violazione, l’assenza di precedenti violazioni a carico del trasgressore inducono a contenere la sanzione al minimo edittale con facoltà di chiederne la rateizzazione.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell’accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.


VISTO il D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell’Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l’art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l’applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell’ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina





Al Sig. **PARISI Francesco** nato a Modica(RG) il 05.03.1979 ed ivi residente in via Resistenza Partigiana n.° 89 legale rappresentante, della ditta **"DOLCEZZE MODICANE di Parisi Francesco & C. s.n.c."**, il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. c) del Regolamento Aziendale, della somma totale di **€. 500,00**;

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 566,00 (euro cinquecentosessantasei)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: **"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"**. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1(ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **PARISI Francesco** nato a Modica(RG) il 05.03.1979 ed ivi residente in **via Resistenza Partigiana n.° 89**;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, _____

27 OTT. 2014

**Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò**

